

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE  
DEI PERCORSI FORMATIVI NELL'APPRENDISTATO DI  
ALTA FORMAZIONE E RICERCA**

ALLEGATO come parte integrante alla dell  
borazione n. **948** del **16 DIC. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Garani)

*Benvenuti*

## INDICE

Premessa .....	3
1. Finalità ed obiettivi della sperimentazione .....	4
2. Azioni previste a supporto della sperimentazione .....	4
3. Percorsi formativi in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca .....	5
4. Standard formativi per lo svolgimento delle attività di ricerca.....	5
5. Costruzione dei percorsi .....	6
6. Articolazione e modalità di erogazione .....	7
7. Servizi formativi .....	7
8. Monitoraggio e valutazione .....	8

---

## Premessa

---

Il 26 aprile 2012 è entrato in vigore il **Decreto legislativo 167/2011** (c.d. Testo Unico dell'Apprendistato) che ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato e introdotto nuove disposizioni per il suo svolgimento.

Il nuovo apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Ne sono previste tre tipologie:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.3);
- apprendistato professionalizzante e contratto di mestiere (art.4);
- apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5)

La **legge 92/2012** di riforma del mercato del lavoro (c.d. Legge Fornero), che individua tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro», è ulteriormente intervenuta sulla disciplina dell'apprendistato, prevedendo una durata minima per il contratto, modificando il rapporto numerico fra apprendisti e dipendenti qualificati dell'impresa che ne effettua l'assunzione e riducendo la percentuale di stabilizzazione degli apprendisti, necessaria all'attivazione di nuovi contratti.

In merito a tali interventi normativi, la **circolare 5/2013** del Ministero del Lavoro ha offerto alcuni chiarimenti con particolare riferimento alla responsabilità del datore di lavoro in ordine al mancato adempimento degli obblighi formativi.

Il recente **Dlgs 76/2013** (c.d. "Decreto Lavoro"), con riferimento all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ha introdotto misure di semplificazione del dispositivo.

Con **Delibera della Giunta Regionale n.235 del 16 aprile 2012**, la Regione Abruzzo ha provveduto a disciplinare, a seguito di concertazione, gli aspetti formativi delle tre tipologie di contratto di apprendistato previste dal Testo Unico.

Per quanto concerne l'**apprendistato di Alta Formazione e Ricerca**, oggetto del presente documento, detti indirizzi sono stati definiti attraverso la predisposizione di uno **Schema di accordo tra la Regione Abruzzo, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale e le istituzioni universitarie e scolastiche abruzzesi**.

Nell'ambito di tale Accordo:

- è stato **definito un primo insieme di standard**, relativi ai requisiti di accesso, alla durata, all'articolazione e alla certificazione dei percorsi per l'acquisizione, nell'ambito di contratti di apprendistato, di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello e Dottorato di Ricerca;
  - è stata **prevista la possibilità di intervenire**, con successivi specifici procedimenti, **sulle diverse tipologie di offerta formativa** di Alta Formazione e di Ricerca;
  - sono stati **individuati**, nel Protocollo Attuativo Piano Integrato "Giovani Abruzzo" (DGR 572/2011) e nel P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, **specifici strumenti per incentivare l'implementazione dell'istituto dell'apprendistato**;
-

La Regione Abruzzo è quindi intervenuta, con un Accordo integrativo all'Allegato "C" alla D.G.R. n. 235/2012, alla riformulazione di detto Accordo, con il fine di estendere le possibilità di ricorso ai contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, contemplando altresì i percorsi che consentono l'acquisizione dei seguenti titoli: Certificato di specializzazione tecnica superiore, Diploma di tecnico superiore, Laurea magistrale a ciclo unico, Diploma di Specializzazione. Alla base di tale riformulazione, la volontà di rafforzare i percorsi per il conseguimento del **Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)** e del **Diploma di Tecnico Superiore (ITS)**, di cui al DCPM 25/01/2008, anche nell'ottica della definizione di Poli Tecnico Professionali sul territorio della Regione, nonché l'intenzione di promuovere i contratti di apprendistato per attività di ricerca.

L'**apprendistato per l'attività di ricerca** consente alle aziende l'assunzione di apprendisti da impegnare in progetti di ricerca, da sviluppare ex novo oppure già in corso di realizzazione, e rappresenta, in linea con gli obiettivi Comunitari, una leva strategica per **promuovere la ricerca e l'innovazione nel territorio della Regione Abruzzo**. Tale tipologia contrattuale non è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio, ma alla realizzazione di precise attività di ricerca con indubbi ritorni in termini di competitività e di arricchimento del capitale umano riferito ai nuovi ingressi in impresa; essa appare inoltre funzionale al **rafforzamento di reti di collaborazione fra imprese ed organismi formativi e di ricerca nel territorio regionale**.

Le presenti **Indicazioni Operative** definiscono le modalità sperimentali con cui la Regione Abruzzo intende contribuire all'attivazione di percorsi di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, in osservanza dei principi e degli impegni assunti dai soggetti firmatari dell'Accordo sopra citato.

## **1. Finalità ed obiettivi della sperimentazione**

---

La piena attuazione del dispositivo è strategica per il contributo che l'apprendistato di alta formazione e ricerca può fornire all'inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro. L'azione di sperimentazione è quindi intesa come momento per **sviluppare, nel territorio regionale, adeguate esperienze di attuazione di percorsi di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca**, tali da consentirne l'adozione e il miglioramento continuo da parte degli *stakeholder*, in primis, le istituzioni scolastiche ed universitarie e le imprese.

La fase di **sperimentazione**, attuata attraverso l'emissione di **specifici Avvisi pubblici**, si pone l'obiettivo di **promuovere l'inserimento lavorativo dei destinatari** ed in parallelo, di **favorire negli stakeholder la capacità di attuazione del dispositivo** e di **sviluppare un modello d'intervento efficace e sostenibile per il contesto**.

## **2. Azioni previste a supporto della sperimentazione**

---

La sperimentazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca prevede l'intervento congiunto di **azioni di sistema, azioni a favore delle persone, azioni a favore delle imprese**.

---

Le **azioni di sistema** sono finalizzate a diffondere le conoscenze, presso le imprese ed il sistema scolastico e universitario regionali, circa il quadro normativo in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca; a favorire il *matching* fra imprese e studenti, finalizzato all'attivazione di nuovi contratti; a supportare la formulazione di un'offerta formativa maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese e a supportare queste ultime nella gestione dell'istituto contrattuale.

Le **azioni a favore delle persone** sono rappresentate dal sostegno offerto ai giovani assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca presso imprese con sede nel territorio abruzzese, a copertura delle spese di iscrizione e frequenza e delle attività di tutoraggio e/o di formazione relative ai percorsi organizzati dagli Atenei/Istituti Scolastici per lo svolgimento di attività di ricerca o per l'acquisizione del titolo di studio a cui è finalizzato il contratto.

Le **azioni a favore delle imprese** sono rappresentate dal sostegno offerto alle imprese, aventi sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo, che effettuano assunzioni di apprendisti ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 167/2011.

### **3. Percorsi formativi in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca**

---

I percorsi formativi di riferimento sono quelli previsti dall'Accordo integrativo all'Allegato "C" alla D.G.R. n. 235/2012, i seguenti:

- a. Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS – di cui all'articolo 9 del DPCM 25 /01/2008);
- b. Diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 7 del DPCM 25 /01/2008);
- c. Laurea triennale;
- d. Laurea magistrale a ciclo unico;
- e. Laurea magistrale;
- f. Master universitario I e II livello;
- g. Diploma di specializzazione;
- h. Dottorato di ricerca.

Nell'ambito dell'Accordo, sono indicati i **requisiti per l'accesso ai percorsi**, la loro **durata** massima e modalità di **riconoscimento dei crediti formativi** in caso di interruzione del percorso e di **rilascio dei titoli di studio**.

### **4. Standard formativi per lo svolgimento delle attività di ricerca**

---

Al fine di qualificare l'apprendistato di ricerca, anche in ottica di tutela verso l'apprendista che in questo caso non consegue un titolo di studio, occorre che **il progetto di ricerca** rivesta un grado di innovatività tale da consentire:

- all'apprendista: di maturare un livello di esperienza consono agli obiettivi del contratto di alto apprendistato;
  - all'impresa: di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con istituzioni formative o di ricerca.
-

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dal Decreto Sviluppo D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito il 7 agosto 2012 n. 134, per progetto di ricerca si possono intendere le attività di seguito individuate:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Il contratto di apprendistato di ricerca può essere promosso ed attivato, mediante la sottoscrizione del piano formativo individuale e l'erogazione della formazione, da parte di Università, Enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR o Poli d'innovazione della Regione Abruzzo, in associazione con Organismi di Formazione accreditati per la macrotipologia "Formazione Superiore" ai sensi della *Deliberazione Giunta Regionale 20 luglio 2009, nr. 363 recante "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare"*, operanti in qualità di capofila/mandatari.

L'attività di ricerca si realizza in conformità con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo, con riferimento ai **requisiti per l'accesso** e alla **durata** massima del percorso.

## **5. Costruzione dei percorsi**

---

L'esigenza di costruire percorsi in apprendistato può nascere da uno specifico **fabbisogno professionale manifestato da una o più imprese del territorio**, ma anche da una **scelta strategica dell'Ateneo/Istituto Scolastico**, che intende arricchire la propria offerta formativa con percorsi maggiormente aderenti ai contenuti e alle logiche lavorative (es. nel caso di Master).

In relazione ai fabbisogni formativi/opportunità occupazionali rilevate sul territorio, **l'Ateneo/Istituto Scolastico analizza la propria offerta formativa ed individua i percorsi che possono essere adeguati** verso le esigenze espresse dal territorio, **oppure rileva la necessità di costruire nuovi percorsi** a copertura di fabbisogni non soddisfabili con l'adeguamento di percorsi già esistenti.

---

In entrambi i casi è fondamentale il **confronto con il sistema delle imprese** circa finalità e caratteristiche del percorso che si intende definire e, una volta valutato l'interesse ad assumere in apprendistato i potenziali destinatari, il **coinvolgimento delle stesse nell'attività di progettazione**. Come previsto dall'Accordo, infatti, l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei **Piani Formativi Individuali (P.F.I.) degli apprendisti, condivisi tra le singole Università/Istituti Scolastici abruzzesi e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese**.

## **6. Articolazione e modalità di erogazione**

---

I percorsi vengono progettati congiuntamente fra Università/Istituti Scolastici e Impresa, attraverso la definizione del percorso di studi personalizzato dell'apprendista, che presenti **attività formative e servizi di carattere innovativo ed aggiuntivi rispetto a quelle di carattere ordinamentale**, sotto il profilo delle metodologie e dei contenuti.

Articolazione e contenuti dei percorsi variano in relazione alle diverse tipologie e alle specificità degli stessi. Nella composizione dei percorsi, da effettuarsi anche in relazione alla durata massima prevista per la componente formativa, occorre quantificare i contenuti:

- che gli Atenei/Istituti Scolastici devono erogare direttamente, in quanto di carattere teorico;
- la cui erogazione può essere demandata alle imprese, sia in assetto formale, sia *on the job*, ad esempio: *project work*; esercitazioni; insegnamenti a carattere applicativo/professionalizzante.

A seguito della classificazione dei contenuti è possibile riorganizzare il percorso in funzione dei vincoli di tempo derivanti dall'impegno lavorativo dell'apprendista, nel rispetto della propedeuticità degli insegnamenti.

La successiva individuazione delle modalità di erogazione deve essere realizzata con la finalità di **apportare ulteriori elementi di flessibilità al percorso** ed elementi di **integrazione tra i due contesti di apprendimento**, ad esempio con attività quali:

- e-learning;
- seminari, partecipazione a convegni, anche internazionali, soggiorni presso unità produttive dell'impresa all'estero, se multinazionale;
- trasferimento di *know-how* e metodologie formative alle imprese; ambienti virtuali di condivisione di documentazione e che favoriscano la comunicazione tra gli attori (bacheche, forum, chat...);
- confronti periodici con il tutor accademico ed il tutor aziendale.

## **7. Servizi formativi**

---

Con la finalità di garantire un'offerta formativa uniforme e, al tempo stesso, un livello di flessibilità alla strutturazione dei percorsi coerente con il grado di innovazione che ne caratterizza l'attuazione, **gli Avvisi per la sperimentazione dei percorsi in apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, prevederanno, per ciascun percorso:**

---

- un set minimo di servizi, **propedeutici alla stipula del contratto** e di **tutoraggio**;
- ulteriori servizi di **formazione** e di **tutoraggio**, eventualmente attivabili in relazione alla tipologia e alle specificità del singolo percorso.

I **servizi propedeutici alla stipula del contratto**, comprendono l'insieme delle attività che, partendo dall'analisi dei fabbisogni/opportunità di attivazione di specifici percorsi formativi o di svolgimento di attività di ricerca, passando per l'individuazione e l'interlocuzione con le imprese interessate all'assunzione dei destinatari (*matching*), consentono di giungere alla definizione delle specifiche di erogazione dell'intervento per il singolo destinatario. In particolare, a seguito e al termine dell'insieme delle attività preparatorie, viene definito il **Piano Formativo Individuale**.

Il PFI, elemento essenziale ed integrante del contratto di apprendistato, è il documento in cui sono presentati gli elementi di dettaglio risultanti dall'attività di progettazione del percorso personalizzato dell'apprendista (contenuti formativi, durata, metodologie, modalità/strumenti di verifica), nonché indicati i riferimenti dell'Istituzione formativa o di ricerca e del tutor didattico. Esso viene redatto dall'Ateneo/Istituto Scolastico, in collaborazione con l'impresa che effettua l'assunzione, sulla base degli obiettivi di apprendimento stabiliti per l'apprendista, delle risorse formative disponibili presso l'Ateneo/Istituto Scolastico e l'impresa e di altre, eventualmente individuate all'esterno.

L'azione di **tutoraggio**, svolta dal tutor didattico e dal tutor aziendale in stretto coordinamento, ha la funzione di garantire il presidio dei seguenti processi del ciclo formativo: la progettazione; la facilitazione/supporto all'apprendimento; il coordinamento delle attività, la valutazione degli apprendimenti.

Il tutor didattico (dell'Ateneo/Istituto Scolastico), è responsabile del coordinamento generale delle attività previste dall'intero percorso formativo, nonché del sostegno all'apprendista sia presso l'Ateneo/Istituto scolastico sia in impresa. In collaborazione con il tutor aziendale:

- predispone il Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- definisce ed attua un sistema per il monitoraggio dell'avanzamento dell'intervento e per la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti;
- garantisce assistenza costante all'apprendista durante tutto il percorso.

Il tutor aziendale è garante del percorso formativo svolto dall'apprendista in impresa: cura che siano presenti adeguate condizioni organizzative, strutturali e professionali al fine di consentire la realizzazione del percorso formativo previsto nell'ambito del contratto di apprendistato. Assicura l'accoglienza e facilita l'inserimento nel contesto di lavoro, supervisionando le attività di formazione e relazionandosi con il tutor didattico per l'eventuale adattamento del percorso in itinere. Partecipa all'attività di monitoraggio e valutazione.

## 8. Monitoraggio e valutazione

---

In ragione della natura di forte sperimentabilità che caratterizza l'attuazione dei percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca, appare fondamentale l'attivazione di una specifica azione di monitoraggio e valutazione tesa ad acquisire adeguate informazioni circa le esperienze di attuazione e, sulla base della loro

---

valutazione, **individuare azioni migliorative**, anche attraverso la definizione di ulteriori specifiche procedurali.

La Regione, attraverso la collaborazione con Italia Lavoro, attiverà un'azione di monitoraggio su tutti i percorsi realizzati nell'ambito di questa tipologia contrattuale. Tale azione, che coinvolgerà tutti i soggetti interessati dal percorso (apprendista, tutor didattico, tutor aziendale, referente dell'azienda, referente dell'istituzione formativa) indagherà dimensioni quali:

- La funzionalità del percorso al trasferimento delle competenze attese;
- La soddisfazione dell'apprendista rispetto alle diverse componenti dell'esperienza formativa;
- La condizione occupazionale in esito al percorso formativo.

In esito alla sperimentazione, sarà prodotto un rapporto di valutazione.

---

